



Comune di Rovereto

ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Ufficio istruzione

CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIETOLOGICA E CONSULENZA NUTRIZIONALE PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI E LE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA, COMPRESSE LE ATTIVITA' DEI SERVIZI ESTIVI, CON SEDE NEL COMUNE DI ROVERETO DAL 01/09/2022 AL 31/12/2023

ART. 1 OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di assistenza dietologica e consulenza nutrizionale per le mense dei nidi d'infanzia comunali e delle scuole provinciali dell'infanzia, comprese le attività dei servizi estivi, con sede nel comune di Rovereto, indicate nell'Allegato A), per il periodo dal 01/09/2022 al 31/12/2023 per garantire la corretta applicazione delle linee di indirizzo vigenti nell'ambito della ristorazione scolastica per utenti nella fascia d'età 0 – 6 anni.

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 16 mesi, precisamente dal 01/09/2022 al 31/12/2023. Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, per il periodo che si rendesse necessario alla sua conclusione e comunque non oltre 60 giorni, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a proseguire con la fornitura del servizio.

ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto viene determinato al momento dell'aggiudicazione, in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultato vincitore, rispetto all'importo posto a base di gara di € 3.600,00.- (iva esclusa).

ART. 4 ENTITÀ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere formulato e garantito attraverso le seguenti prestazioni:

1) Incontri con i cuochi dei servizi comunali 0 - 6

Si prevedono n° 2 incontri annuali relativi ai menù, compresi quelli per eventuali necessità di diete alternative, per discutere eventuali problematiche, fornire chiarimenti ed accogliere proposte migliorative o ulteriori suggerimenti.

- N° 2 incontri tra settembre 2022 e maggio 2023 con i cuochi per i menù dei servizi comunali 0-6 - ore totali annuali previste: 4 ore.
- N° 2 incontri tra maggio 2023 e dicembre 2023 con i cuochi per i menù dei servizi comunali 0-6 - ore totali annuali previste: 4 ore.

2) Corsi pratici di formazione con i cuochi per l'allestimento dei nuovi piatti (o il miglioramento di quelli già presenti) da introdurre nei menù scolastici invernali ed estivi. Svolgimento di corsi di formazione pratici in cucina per l'allestimento di nuovi piatti, anche rispetto ai menù alternativi; tali corsi saranno indirizzati a tutti i cuochi dei servizi comunali 0-6.

- N° 1 corso di formazione tra settembre 2022 e maggio 2023 della durata di 4 ore per i cuochi dei servizi comunali 0-6
- N° 1 corso di formazione tra maggio 2023 e dicembre 2023 della durata di 4 ore per i cuochi dei servizi comunali 0-6

3) Aggiornamento ed integrazione del Ricettario in uso presso i nidi comunali e le scuole infanzia provinciali.

Successivamente all'avvenuta formazione dei cuochi aggiornare e/o integrare il Ricettario con i piatti sperimentati ed approvati durante i corsi stessi (comprese le preparazioni alternative).

4) Valutazione della qualità organolettica dei pasti presso le mense dei servizi comunali 0-6

Si richiedono n° 10 visite, tra settembre 2022 e maggio 2023 e n° 10 visite tra maggio 2023 e dicembre 2023, presso le mense dei servizi comunali 0-6 per la rilevazione della qualità nutrizionale ed organolettica del pasto servito.

Durante la visita dovranno essere effettuati:

- il controllo dell'entità delle porzioni rispetto a quanto indicato dalle tabelle delle grammature;
- il controllo delle temperature di servizio delle pietanze;
- la valutazione delle caratteristiche organolettiche mediante assaggio di tutti i piatti;
- l'indagine rispetto alla gradibilità dei pasti da parte dei bambini ed eventuali osservazioni a tavola da parte degli utenti e delle insegnanti.

L'audit ispettivo sarà condotto presso le mense con l'ausilio di una check list per garantire l'obiettività della valutazione ed assicurare la trasparenza e la registrazione della valutazione. L'attività svolta deve essere attestata inviando, appena disponibile, apposito report all'ufficio Istruzione del Comune di Rovereto.

5) Consulenza telefonica

Per comunicazioni rispetto ad ogni problematica relativa ai menù ed alla preparazione dei pasti, deve essere garantita la disponibilità telefonica di un referente individuato ai cuochi ed al personale dell'Ufficio Istruzione del Comune di Rovereto (dal lunedì al venerdì orario indicativo dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30).

6) Incontri con la famiglie per richiesta menù alternativi per motivi extra sanitari

In caso di richiesta di menù particolari non legati a patologie mediche conclamate (come per esempio diete vegane, fruttariane, crudiste, macrobiotiche, ecc.) è previsto di organizzare un incontro con la famiglia dell'utente per verificare tutte le richieste e

l'eventuale applicabilità delle stesse nel menù scolastico alternativo.

ART. 5 REQUISITI OBBLIGATORI DEL PERSONALE

L'addetto ai controlli, l'addetto alla formazione (ed eventuali sostituti) devono essere in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche attinenti all'attività richiesta e dell'iscrizione all'albo/ordine di riferimento, se previsto.

Il curriculum degli addetti (ed eventuali sostituti) deve altresì comprendere un'esperienza lavorativa, di almeno 12 mesi, nella medesima mansione maturata nell'ambito della ristorazione collettiva, in strutture di prima infanzia, scolastiche o socio-sanitarie.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, nell'adempimento dell'obbligazione assunta, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta, che costituisce obbligo contrattuale.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto o prima dell'avvio del servizio, qualora avvenisse nelle more della stipula, dovrà presentare la documentazione volta a dimostrare i requisiti del personale di cui all'articolo 5 del presente Capitolato.

Tutto il personale addetto all'effettuazione del servizio dovrà essere in possesso dei titoli e dei requisiti tecnico professionali richiesti per lo svolgimento di tali attività ai sensi della normativa vigente, nonché dalle eventuali disposizioni normative regionali o provinciali.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.

Ai sensi dell'art. 32, della L.P. 2 del 2016 e s.m. e i, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, tutte le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dell'eventuale contratto integrativo provinciale.

L'aggiudicatario è altresì tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza.

In ogni caso, al fine di garantire l'osservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle norme e prescrizioni del C.C.N.L. e delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, l'Amministrazione applica quanto disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, compresa la ritenuta dello 0,50 per cento che verrà applicata sull'importo netto progressivo delle prestazioni e verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme generali nonché quelle previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. n. 300 del 20 maggio 1970.

ART. 7 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di fornitura del servizio avverrà tramite lo scambio di corrispondenza commerciale. Se richiesto dall'Amministrazione, l'impresa aggiudicataria rimane in ogni caso impegnata a fornire il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 8 VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'impresa aggiudicataria, senza pretese di compensi aggiuntivi o indennità di sorta, sarà tenuta ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% (venti per cento) in più o in meno dell'importo contrattuale originario. La variazione contrattuale nei limiti del 20% avverrà alle stesse condizioni del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera e) della L. p. 19 luglio 1990 n. 23, possono essere inoltre affidate al soggetto aggiudicatario prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle previste nel presente capitolato entro il limite del 50% dell'importo originariamente fissato, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa e formalizzazione di specifico atto aggiuntivo.

ART. 9 REVISIONE PREZZI

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato il servizio rimarranno ferme sino alla conclusione della prima annualità, secondo quanto stabilito all'atto di aggiudicazione. L'appaltatore potrà formulare richiesta di aggiornamento del corrispettivo una sola volta l'anno. La revisione del prezzo contrattuale sarà annualmente calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e sarà riconosciuta a partire dal mese successivo alla protocollazione della relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato. La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale. L'importo del corrispettivo aggiornato terrà conto, invece, delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

ART. 10 CONTROLLI E VERIFICHE

Il contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

La verifica di conformità viene svolta in corso di esecuzione del contratto a cadenza annuale e a conclusione della prestazione contrattuale ed ogni qualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La vigilanza sulla correttezza dell'esecuzione del contratto, viene assicurata dal Dirigente del Servizio Istruzione. L'attività di controllo consiste nella verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte ed eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

L'aggiudicatario è tenuto a dare all'incaricato delle verifiche piena collaborazione fornendo la documentazione e tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.

ART. 11 PENALITÀ

In caso di riscontrate irregolarità del servizio non imputabili all'Amministrazione comunale, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, all'impresa aggiudicataria potranno essere applicate le seguenti penalità per ritardi o mancata esecuzione delle attività e mancato rispetto della periodicità.

Qualora le attività richieste dal presente capitolato o offerte non siano eseguite secondo la periodicità prevista potrà essere applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto annuale contrattuale moltiplicato per la percentuale di incidenza delle azioni, non eseguita o eseguite in ritardo, rispetto al totale delle azioni annuali previste nel contratto fino ad un importo complessivo di penali non superiore al 10 (dieci) per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali e l'addebito di ogni eventuale maggior onere sarà disposta mediante ritenuta (compensazione) dalle fatture in pagamento dell'importo corrispondente.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previo instaurazione del contraddittorio con l'aggiudicatario, dandone avviso all'aggiudicatario con lettera raccomandata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., richiedendo il risarcimento dei danni. L'Amministrazione si riserva la facoltà di compensare i danni subiti con i corrispettivi dovuti all'aggiudicatario per il pagamento delle fatture.

ART. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È vietata, pena la risoluzione automatica del contratto, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del dirigente competente.

Non si configura come subappalto l'eventuale utilizzo di laboratori di analisi, esterni alla organizzazione d'impresa affidataria, per effettuare le analisi sui campioni di alimenti prelevati presso le singole strutture.

ART. 14 MODALITÀ FATTURAZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO

L'impresa aggiudicataria dovrà emettere, al termine di ogni quadrimestre di servizio, apposite fatture elettroniche da trasmettere tramite il sistema di Interscambio al comune di Rovereto.

Il pagamento di ogni singola fattura, che deve essere emessa distinta per ogni tipologia di struttura servita (una per i nidi d'infanzia e una per le scuole provinciali

dell'infanzia), verrà disposto entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.
Le fatture potranno essere liquidate soltanto ad avvenuta ed accertata regolarità dell'esecuzione del servizio e previa verifica di regolarità fiscale e contributiva secondo le disposizioni normative in essere.

ART. 15 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed i.. Ai sensi dell'articolo 3 comma 9-bis della medesima L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Ai sensi del medesimo articolo 3 della L. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, l'Amministrazione comunale verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui alla legge in parola.

ART. 16 PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

A norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente lettera d'invito hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovereto, approvato con deliberazione della Giunta comunale 18 novembre 2014, n. 163 - consultabile sul sito istituzionale www.comune.rovereto.tn.it - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione comunale. In caso di accertamento

da parte dell'Amministrazione comunale della violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa affidataria, l'Amministrazione, previa instaurazione del contraddittorio con l'Impresa, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Impresa con tutte le conseguenze a carico dell'Impresa previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno dell'Impresa.

ART. 18 FORO COMPETENTE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il foro di Rovereto (TN) è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto. Le controversie insorgenti fra impresa aggiudicataria e Amministrazione comunale saranno definite dall'autorità giudiziaria competente.

ART. 19 RECESSO

A norma dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii. l'Amministrazione comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo qualora siano sopravvenute esigenze di interesse pubblico. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e da inviare a mezzo di posta elettronica certificata. Non sarà riconosciuto all'aggiudicatario, a fronte dell'eventuale recesso, alcun rimborso spese, alcun contributo né alcun'altra utilità di qualsiasi natura, ma il solo corrispettivo per le prestazioni svolte fino a quel momento oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite. Quest'ultimo importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare delle prestazioni già eseguite.

ART. 20 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO

Responsabile della gestione ed esecuzione del contratto è il Dirigente del Servizio Istruzione, Cultura e sport, o suo delegato.

ART. 21 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute il rapporto contrattuale verrà regolato:

- dalle disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale;
- dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii;
- dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e ii.
- dalla L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm. e ii.;
- dalla L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e ss. mm. e ii.;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato. Eventuali disposizioni normative applicabili al servizio oggetto del presente capitolato verranno immediatamente recepite e rese operative nella gestione del rapporto contrattuale con i soggetti affidatari.

Art. 22
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Rovereto e l'impresa affidataria sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003). Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'impresa affidataria è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento da formalizzare prima dell'inizio delle prestazioni.



Il Dirigente
dott. Stefano Lavarini

- Allegato A) Elenco strutture

Per accettazione

Luogo e data
economico

Timbro e firma dell'operatore
